

**N. 00579/2014 REG.PROV.CAU.  
N. 01226/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1226 del 2013, proposto da:

Due Emme Laboratorio Analisi Cliniche S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Bagnoli, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

***contro***

Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Roberto Ciociola in Roma, via Bertoloni, n. 37;

***nei confronti di***

Asl Ba, Regione Puglia, n.c.

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, n. 37 del 2013, resa tra le parti, concernente la richiesta di adempimenti per la regolarizzazione di struttura sanitaria privata.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti gli avvocati Meale, su delega di Bagnoli, e Ciociola, su delega di Farnelli;

Considerato che l'appellante ha chiesto, con nota del 31 gennaio 2014, la cancellazione della domanda cautelare dal ruolo, tenuto conto che è in corso di perfezionamento il procedimento per l'autorizzazione all'esercizio del laboratorio nei nuovi locali di via Magna Grecia n. 25, in Bari;

Considerato che, nella odierna camera di consiglio, il procuratore della parte ha dichiarato, quindi, di rinunciare alla decisione della domanda cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) prende atto della rinuncia alla decisione dell'appello cautelare.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese dell'appello cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014  
con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

Silvestro Maria Russo, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)